

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3230

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, FINOCCHIARO FIDELBO, BARGONE,
BONITO, CESETTI, DI LELLO FINUOLI, GRASSO,
SARACENI, SCERMINO**

Norme sulla competenza per territorio
del pubblico ministero

Presentata il 5 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione ha lo scopo di definire con chiarezza la competenza territoriale dei pubblici ministeri. Il testo originario del codice di procedura penale non prevedeva alcuna norma in proposito.

Nel 1991 con il decreto-legge che istituiva la direzione nazionale antimafia si provvide a dare una prima disciplina alla materia, che però restava affidata alla libera deliberazione del singolo pubblico ministero, mentre le parti private possono interloquire sulla materia soltanto davanti al giudice per le indagini preliminari, al momento dell'udienza preliminare o negli altri momenti che prevedono la loro partecipazione. Peraltro il giudice per le inda-

gini preliminari, anche al di fuori di questi casi, compie atti di particolare rilievo, senza ascoltare, legittimamente, le parti private. Si pensi, in particolare, alle intercettazioni telefoniche, alle perquisizioni e ai sequestri, eccetera.

Ne derivano due effetti paradossali. Il sistema del codice di procedura penale autorizza, in pratica, qualsiasi pubblico ministero ad operare sull'intero territorio nazionale. Giudici « non naturali » possono compiere attività giurisdizionale che incide profondamente sui diritti delle persone indagate.

Ne consegue il rischio di interferenza tra varie indagini ed il rischio che, mentre la magistratura sta compiendo la difficile e meritoria opera diretta ad individuare le

responsabilità per i rapporti tra politica e corruzione e politica e mafia, taluno tenti di utilizzare una procura della Repubblica contro l'altra fornendo all'una suggerimenti e suggestioni contro altri magistrati o contro propri avversari politici.

Il progetto si compone di due articoli.

Il primo attribuisce alla persona sottoposta ad indagini e alla persona offesa il

potere di sollevare l'eccezione di incompetenza ed al pubblico ministero anche nella fase delle indagini preliminari.

La seconda, al fine di evitare possibili interferenze tra indagini, regola il dovere di ciascun pubblico ministero, che compie atti fuori della propria sede, di informare il procuratore della Repubblica competente per il territorio dove si svolgono le indagini.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 21 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 21-bis. — (*Incompetenza per territorio eccepita davanti al pubblico ministero*).

— 1. Se la competenza per territorio appartiene ad un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, l'incompetenza può essere rilevata anche nel corso delle indagini preliminari dallo stesso pubblico ministero, dalla persona sottoposta ad indagini o dalla persona offesa.

2. Il pubblico ministero trasmette gli atti al pubblico ministero competente.

3. Se il pubblico ministero che procede respinge l'eccezione di incompetenza, la persona sottoposta ad indagini o la persona offesa possono chiedere al procuratore generale presso la Corte d'appello, se la competenza appartiene ad un giudice dello stesso distretto, o al procuratore generale presso la Corte di cassazione, se la competenza appartiene ad un giudice di un diverso distretto di Corte d'appello, di pronunciarsi sulla competenza.

4. Quando l'incompetenza riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte d'appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti adottati ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 118-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 118-ter. — (*Indagini compiute al di fuori della circoscrizione*). — 1. Il pubblico

ministero, quando deve compiere atti di indagine fuori del territorio della circoscrizione, informa il pubblico ministero competente per territorio. Quando si tratta di indagini per delitti di competenza della direzione distrettuale antimafia informa, se possibile, il procuratore distrettuale ed in ogni caso il procuratore nazionale antimafia ».